

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE

La legge di bilancio 2019 ha previsto per il 2019 un nuovo incentivo alle assunzioni, denominato **Bonus Assunzioni per Giovani Eccellenze**. Di seguito le condizioni per usufruirne.

1.Soggetti beneficiari

Possono fruire del beneficio datori di lavoro privati che, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato giovani laureati.

L'incentivo spetta anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 01/01/2019 e 31/12/2019, e pure per assunzioni a tempo parziale.

2. Misura dell'incentivo

Il beneficio economico riconosciuto è un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione.

3. Requisiti del lavoratore assunto

Le assunzioni devono riguardare:

- Cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/06/2019 che abbiano mantenuto una media degli esami almeno di 108/110, e ottenuto una votazione finale di 110 e lode entro il corso legale degli studi e comunque prima del compimento del trentesimo anno di età;
- Cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/06/2019 e prima del trentaquattresimo anno di età.

Sono escluse le assunzioni per rapporti di lavoro domestici.

3.Ulteriori requisiti

Il datore di lavoro non deve aver operato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 12 mesi precedenti l'assunzione, nell'unità produttiva nella quale si intende assumere.

L'incentivo inoltre decade integralmente se, nei ventiquattro mesi successivi, si licenzi per giustificato motivo oggettivo il lavoratore per cui si è usufruito del beneficio o un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrata con la medesima qualifica.

Decadono dal beneficio i datori di lavoro senza DURC regolare, che non applichino i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che assumono senza rispettare i principi generali per la fruizione di incentivi stabiliti dall'art.31 del d.lgs.150/2015 (l'assunzione non deve costituire un obbligo preesistente; l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza; l'assunzione non deve

essere compiuta da datori di lavoro che stiano usufruendo della CIGS; l'assunzione non deve riguardare un datore di lavoro che possieda assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello che, nei sei mesi precedenti, ha licenziato il lavoratore.

Il beneficio decade inoltre se:

- Il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo;
- I posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, o 2 per le piccole e medie imprese;
- L'impresa delocalizza in un paese non UE nei tre anni successivi all'assunzione;
- Nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

L'incentivo deve infine essere fruito nel rispetto della normativa de minimis sugli aiuti di Stato.

4.Portabilità e cumulabilità dell'incentivo

Nel caso di assunzione di un lavoratore per cui un precedente datore di lavoro abbia fruito parzialmente del beneficio, è possibile usufruire dell'incentivo per il periodo residuo.

L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale o regionale.

L'INPS dovrà, in ogni caso, emanare una circolare in cui spiegherà le modalità di fruizione dell'esonero contributivo.